



COMUNE DI BUGGERRU

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 53 del 29-07-2026

Oggetto: ORGANIZZAZIONE EVENTI 122° ANNIVERSARIO ECCIDIO 1904. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18:47, nella sala consiliare del Comune, **convocata dal Sindaco**, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.

Cappelli Laura	P	Sindaco	
Chessa Massimo	P	Assessore	
Andreuccetti Martina Rita	P	Assessore	
Spada Simona	A	Assessore	
Medda Luana	P	Assessore	

Totale presenti n. 4 e Totale assenti n.1.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Copersino Serena.

IL Sindaco

constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

VISTI:

- Il D. Lgs. 267/00 recante il "Testo Unico degli Enti Locali";
- Lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22.07.2004;
- la L. 07/08/1990 n.241;

RICHIAMATA la deliberazione regolarmente esecutiva di Consiglio Comunale n. 23 del 17/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2026;

RICHIAMATI:

- l'art. 118 comma 3 della Costituzione che stabilisce che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- l'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e/o utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti, dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";
- la deliberazione C.C. n. 27 del 01/06/1991 con la quale è stato approvato il regolamento per la concessione di contributi, previsto dall'art. 12 della Legge 07/08/1990 n.241;

VISTA la richiesta di contributo del 19/07/2026 prot. n. 5.289 presentata dall'ASSOCIAZIONE CULTURALE GIORGIO MAMELI tendente ad ottenere un contributo economico per la collaborazione all'organizzazione degli eventi di commemorazione dell'Eccidio;

VISTA la richiesta di contributo presentata dalla locale Proloco tendente ad ottenere un contributo economico per la collaborazione all'organizzazione degli eventi di commemorazione dell'Eccidio;

RITENUTO opportuno provvedere a sostenere le richieste sopra citate;

EVIDENZIATO che il contributo concesso dovrà finanziare le spese per l'organizzazione degli eventi inseriti all'interno della commemorazione dell'Eccidio del 1904;

CONSIDERATO che annualmente vengono assegnati contributi alle varie Associazioni che operano sul territorio comunale, al fine di fornire un aiuto economico per i motivi sopra espressi e per concorrere alla realizzazione delle varie iniziative;

RILEVATO che con gli atti succitati vengono fissate le linee di programmazione economica e l'entità degli interventi da destinare per contributi ad enti ed associazioni varie;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche, compresi comuni e province, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;

VISTE:

- la Deliberazione Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n°310/2011 secondo cui in merito all'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 "occorre dunque chiarire che la norma evidentemente non si risolve in un divieto assoluto, indiscriminato e paralizzante, per le pubbliche amministrazioni, di erogazioni di fondi a privati, per qualsivoglia finalità pubblica istituzionale perseguita dall'ente, stante anche il principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'articolo 118 della Costituzione (in termini analoghi, Corte dei conti, Sezione Liguria, delibera n. 11/2001 e Sezione Lombardia, delibera n. 6/2011)";
- la Deliberazione Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 37/2011/SRCPIE/PAR nella quale viene chiarito che "Il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 deve ritenersi dunque operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della

DELIBERA DI GIUNTA n.53 del 29-07-2026 COMUNE DI BUGGERRU

presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività”;

VISTI PERALTRO:

- l'art. 2, comma 6 della Legge Regionale 18 marzo 2011, n.10 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”, che testualmente recita “Fino a diversa disposizione di legge regionale, negli enti locali della Sardegna non si applica l'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna”;
- l'art. 2, comma 1, della Legge Regionale 25 maggio 2012, n. 11 “Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011” che stabilisce “Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), è aggiunta alla fine la frase "ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).”;
- L'art. 10 della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)”, istitutiva del “FONDO UNICO” che prevede “Per l'anno 2007 e fino all'entrata in vigore della riforma del regime finanziario di cui al comma 5, in deroga alla normativa vigente in materia di criteri di riparto, i fondi di cui alle leggi regionali 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione), articolo 19; 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali); 23 maggio 1997, n. 19 (Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna), articolo 2; 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000), articolo 23; n. 9 del 2006 confluiscono in un unico fondo”;
- l'art. 79 della Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, in materia di “Spettacolo e attività culturali. Conferimenti agli enti locali” prevede al comma 1 che “sono attribuiti alle province, che li esercitano sulla base degli indirizzi regionali e d'intesa con i comuni singoli o associati, i seguenti compiti e funzioni: a) interventi per manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate da operatori privati non professionali, b) interventi per lo sviluppo delle attività musicali popolari (...) c) promozione e gestione delle attività culturali, di ricerca e studio, anche attraverso l'erogazione dei contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale n. 1 del 1990, d) organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative all'istruzione scolastica ed alla formazione professionale” e al comma 2, che “sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti in materia di programmazione degli interventi e gestione delle risorse finanziarie per manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate direttamente dai comuni singoli o associati”;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 24/2012/PAR n della Corte dei Conti - Sezione del controllo per la Regione Sardegna – secondo cui “Gli enti Locali, dunque potranno utilizzare le risorse trasferite dal fondo unico in piena autonomia, ma solo nel rispetto di quelle limitate competenze loro proprie coinvolte dalle leggi di riferimento;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 69/2014/PAR – C. Conti Sardegna secondo cui “Risulta evidente, tuttavia, che l'interpretazione a suo tempo seguita da questa Sezione regionale di controllo risulta oggi superata per espresso intervento normativo: infatti il legislatore regionale, con le modifiche introdotte dall'art.2 della legge regionale 25 maggio 2012, n.11, ha consentito che anche le risorse del fondo unico regionale possano essere utilizzate per derogare ai limiti di spesa di cui all'art.6, commi 7,8,9,12 e 13 del D.L. 78/2010”;

PRESO ATTO pertanto che il Comune può utilizzare le risorse finanziarie confluenti nel Fondo Unico in piena autonomia, nel rispetto stanziamenti assegnati, senza però poter prescindere dal perseguimento degli obiettivi assegnati dalle leggi i cui fondi sono confluiti nel fondo unico;

RITENUTO di dover disporre la concessione di un contributo in favore della Associazione Culturale Giorgio Mameli sopraindicata per una somma pari ad **€ 1.400,00** per l'annualità in corso;

RITENUTO di dover disporre la concessione di un contributo in favore della locale Proloco sopraindicata per una somma pari ad **€ 2.400,00** per l'annualità in corso;

DATO ATTO CHE il sostegno a manifestazioni culturali e di spettacolo rientra tra le finalità contemplate dalla Legge istitutiva del fondo unico;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE si acquisisce il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale regolarmente esecutive:

ATTESO CHE il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'48 del D.Lgs. n°267/2000 attribuisce alla competenza Giunta l'adozione del presente atto;

PROPONE

1. **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **DI CONCEDERE** per i motivi indicati in premessa, il contributo a favore dell'Associazione Enti Locali per lo Spettacolo;
3. **DI FAR FRONTE** alla spesa complessiva di **€ 3.800** con i fondi del bilancio 2026;
4. **DI DARE ATTO** che le spese derivanti dall'approvazione della presente proposta trovano copertura finanziaria così come evidenziato nella relativa attestazione, resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
5. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio l'adozione degli atti di competenza, susseguenti all'adozione del presente atto;
7. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Buggerru, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013;
8. **DI DARE ALTRESI' ATTO** che la concessione di contributi è coerente con gli indirizzi politico-amministrativi del Comune, risultanti dagli atti programmatici;
9. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, c.4, DLgs.n.267/2000.

PARERI RILASCIATI AI SENSI DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N° 267

G.M.. 53 del 29-07-2026

Oggetto: ORGANIZZAZIONE EVENTI 122° ANNIVERSARIO ECCIDIO 1904. ATTO DI INDIRIZZO.

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (sostitutivo dell'art. 53 della L. 142/90, come modificato dall'art. 17, comma 85 della legge 15 maggio 1997 n. 127), **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**, sotto il profilo TECNICO, sul succitato provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Pisanu Eleonora

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, e art. 153 comma 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il **visto di regolarità' contabile** sul provvedimento citato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Silanus Chiara

LA GIUNTA COMUNALE

Fatta propria la proposta di deliberazione suindicata, corredata dai pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL.) in merito alla regolarità tecnica contabile,

A votazione unanime palesemente espressa;

DELIBERA

1. di recepire e approvare facendo integralmente propria a ogni effetto di legge, la suindicata proposta di deliberazione;
2. di dare atto che la prefata proposta costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio.
3. di dichiarare la presente con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs n° 267/2000

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco

F.to Ing. Cappelli Laura

Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Copersino Serena

Oggetto:ORGANIZZAZIONE EVENTI 122° ANNIVERSARIO ECCIDIO 1904. ATTO DI INDIRIZZO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del messo comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'ALBO pretorio del Comune il giorno _____ al numero _____ per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

BUGGERRU, LI

L'Addetto alla Pubblicazione
F.to Lampis Maria Cristina

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Per intervenuta dichiarazione di IMMEDIATA ESECUTIVITA'.

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Copersino Serena